



STATUTO

Approvato dall'Assemblea nella seduta del **31 marzo 2017**

Azienda per il Turismo
delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.
Via Marconi n.7 – 38027 Malé (TN)

STATUTO

Titolo I

Costituzione – Sede – Durata – Oggetto Sociale

Art. 1 Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile una Società consortile in forma di Società per Azioni denominata

"Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, Società consortile per Azioni"

La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire utili ai Soci.

Art. 2 Sede

La società ha sede in Malè (TN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del registro delle Imprese.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o sopresse succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ed all'estero.

Art. 3 Durata

La durata è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma la Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

Art. 4 Oggetto sociale

La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la realizzazione delle attività previste dalla Legge Provinciale sulla promozione turistica ed in particolare:

- a) informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società;
- d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dalle disposizioni della legge Provinciale sulla promozione turistica;
- e) valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.

L'attività di cui alla lettera d), può essere svolta anche in via indiretta secondo le modalità previste da disposizioni Provinciali.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari.

Titolo II

Soci, capitale sociale

Art. 5 Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti, le associazioni, le fondazioni, i consorzi e, comunque, tutti coloro che hanno interesse alla promozione turistica della Val di Sole, della Val di Peio

e della Val di Rabbi.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 6 Ammissione nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 5 che verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda dell'aspirante socio dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione e dovrà contenere tutti quegli elementi utili a dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 5.

Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso.

Costituendo interesse primario della Società garantire la massima adesione di tutti i soggetti che intendono essere coinvolti nella promozione turistica dell'ambito, qualora siano pervenute richieste da parte di terzi di sottoscrivere azioni della Società, è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea straordinaria per deliberare l'aumento del capitale sociale da riservarsi a nuovi soci, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Art. 7 Obblighi del socio - Esclusione - Recesso

Il socio assume i seguenti obblighi:

- a) di applicare, in materia di promozione dell'attività turistica nell'ambito territoriale, le norme adottate dall'organizzazione mediante deliberazione assunta dall'Assemblea;
- b) di versare le quote di compartecipazione ai costi di gestione annualmente deliberate dall'assemblea dei soci e di contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per l'esecuzione dei programmi operativi, sempre secondo le deliberazioni assunte annualmente dall'Assemblea;
- c) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente statuto.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Socio può essere escluso dalla Società per i seguenti motivi:

- a) mora nel versamento dei contributi in conto esercizio;
- b) inadempimento delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti o delle deliberazioni prese legalmente dagli organi della Società;
- c) inadempimento, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

La deliberazione di esclusione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 33 (trentatre) del presente Statuto.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

L'esclusione, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società per l'anno in cui essa è deliberata, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

Al socio escluso è interdetto, dalla data di annotazione nel libro dei Soci del

provvedimento di esclusione, l'esercizio dei diritti attivi.

Ai soci esclusi spetta soltanto il rimborso delle quote sociali sottoscritte con i criteri e le modalità previste dagli articoli 2437-ter e 2437-quater del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare tale rimborso come pure altri crediti che il Socio vanta nei confronti della Società, con le partite di debito che il Socio uscente abbia verso la Società.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai Soci uscenti saranno devolute alla riserva ordinaria.

I Soci rimasti, in proporzione alla partecipazione consorziale, possono esercitare il diritto di prelazione sulle azioni possedute dal Socio escluso in proporzione alle rispettive quote azionarie di partecipazione e nel rispetto dei limiti imposti dal presente Statuto.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci rimasti la Società consortile può acquistare azioni proprie nel limite e nel rispetto degli articoli 2357 e 1° comma numero 1) 2357-bis del Codice Civile.

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile ed art. 2497-quater del codice civile.

Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della società antecedentemente alla data di recesso. Il recesso, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società per l'anno in cui esso è avvenuto, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Spetta all'Assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

La liquidazione delle azioni avverrà ai sensi degli art.li 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

Art. 8 Partecipazione alle spese di gestione

Il socio è tenuto a corrispondere pro quota i contributi in denaro annualmente determinati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dal consorzio per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

Le modalità dei versamenti saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 400.000 (quattrocentomila) azioni del valore minimo nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono agli azionisti uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La società non procede all'emissione dei titoli azionari.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea

dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In caso di aumento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, sempre in proporzione alla partecipazione posseduta ed entro il limite di cui al presente articolo.

E' fatto divieto al singolo socio, ad eccezione di quanto sotto specificato, detenere una partecipazione societaria superiore all'1% (uno per cento). I seguenti soci avranno la possibilità di sottoscrivere una partecipazione superiore al limite di cui sopra, ma comunque non superiore alle seguenti percentuali:

- i Comuni e la Comunità di Valle dell'ambito fino ad un massimo del 49% (quarantanove per cento);
- le sole Associazioni di categoria "Associazione Albergatori sezione Val di Sole", "Unione delle imprese delle attività professionali e del lavoro autonomo", "Unione Albergatori del Trentino", "Associazione Albergatori del Tonale" e "Confesercenti del Trentino" potranno avere una partecipazione non superiore al 6% (sei per cento) del capitale sociale ciascuna.
- le società che gestiscono gli impianti di risalita nella località di Peio potranno avere una partecipazione non superiore al 4% (quattro per cento) del capitale sociale, le società che gestiscono gli impianti di risalita al Passo del Tonale potranno avere una partecipazione non superiore al 4% (quattro per cento) del capitale sociale e le società che gestiscono gli impianti di risalita nella località di Folgarida Marilleva una partecipazione non superiore all'8% (otto per cento) del capitale sociale.
- gli stabilimenti termali fino ad un massimo del 2% (due per cento) ciascuno.

Tali limiti si applicano anche con riferimento alle quote possedute indirettamente da persona fisica, società, ente o associazione per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona.

Art. 10 Diritti di prelazione

Tra i soci viene stabilito reciproco diritto di prelazione per il caso in cui un socio intendesse vendere in tutto o in parte le proprie azioni a terzi.

In tal caso dovrà dare comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando tutti i termini dell'offerta, quali: il numero delle azioni, il prezzo e le altre condizioni.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni offerte in vendita saranno ripartite in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno posseduta. Trascorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta del diritto di prelazione, senza che sia stata spedita all'offerente lettera raccomandata con avviso di ricevimento enunciante l'esercizio del diritto di prelazione, il diritto stesso s'intenderà rinunciato e l'offerente la prelazione potrà liberamente disporre delle azioni trasferendole in tutto o in parte a terzi non soci, purchè a prezzo non inferiore a quello enunciato nella offerta di prelazione.

Nel caso di aumenti di capitale il socio che intenda cedere i propri diritti di

opzione dovrà darne comunicazione agli altri soci nei termini di cui all'art. 2441 Codice Civile; tale comunicazione eviterà la decadenza dei diritti di opzione e darà luogo alla medesima procedura prevista per la cessione delle azioni di proprietà per atto fra vivi.

Titolo III

Assemblea

Art. 11 Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o di centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 12 Convocazione assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi i telefax e la posta elettronica).

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare. Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 13 Intervento in assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci, con delega scritta.

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, Sindaci o ai dipendenti della Società né agli altri soggetti indicati nell'art. 2372 C.C.

Art. 14 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza e/o di impedimento di entrambi, da persona nominata dalla stessa Assemblea.

Art. 15 Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 16 Deliberazioni dell'assemblea straordinaria

In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente

costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

In prima convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo

Art. 17 Nomina dei membri degli organi sociali.

Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri degli organi sociali.

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I 2/3 (due terzi) del Consiglio di Amministrazione dovrà essere espressione delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici, comprendendo fra questi amministratori uno indicato da Asat (Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento) e uno indicato da Unat (Unione Albergatori del Trentino).

I soci che rappresentano i Comuni avranno diritto di indicare 1/3 (un terzo) del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra non soci.

Le modalità di individuazione dei rappresentanti possono essere stabilite dall'organo amministrativo con proprio atto amministrativo.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri si provvederà ai sensi di legge. Quando si renda dimissionaria almeno la metà dei consiglieri in carica o quando in consiglieri per qualunque motivo vengano a ridursi a meno della metà, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e sarà convocata l'Assemblea per nominare un nuovo consiglio di Amministrazione.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società "Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Società consortile per Azioni" e provvede a tutto quanto non sia, per legge o per statuto, riservato all'Assemblea.

Le attribuzioni che sono per legge delegabili possono dal Consiglio di Amministrazione essere delegate al Comitato Esecutivo, al Presidente, al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare l'uso della firma sociale ai propri componenti.

Potrà inoltre attribuire con procura al Direttore Generale poteri ed attribuzioni ulteriori rispetto ai poteri stabiliti nell'art. 27 e rilasciare a terzi procure per determinati atti o categorie di atti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore

Generale che svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive.

Art. 20 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o anche altrove, ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta da almeno quattro Consiglieri o dal Collegio sindacale nei casi previsti dal Codice Civile.

La richiesta deve contenere l'espressa indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie da trattare potrà essere spedito anche a mezzo fax a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato con qualunque altro mezzo più celere, anche telegraficamente, almeno due giorni prima di tale data.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori della sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 Validità delle deliberazioni del Consiglio

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.

Art. 22 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri al quale potrà delegare i propri poteri nei limiti stabiliti dal Codice Civile ed in particolare dall'articolo 2381 C.C.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Esso sarà composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede e da due a quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità.

Il Comitato Esecutivo stabilirà le modalità della propria convocazione.

I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale che svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive.

Titolo V

Presidente, Vice Presidente, rappresentanza legale

Art. 23 Il Presidente e il Vice Presidente

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla nomina, elegge tra i propri membri il Presidente.

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nominerà un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento, sostituirà il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 24 Rappresentanza legale e firma sociale

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 25 Compensi agli Amministratori

L'Assemblea determina l'ammontare dei compensi da corrisponderci agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo oltre il rimborso spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni in ragione d'anno e ciò fino a revoca o cessazione della carica.

Resta salva la competenza del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, per quanto attiene la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri investiti di particolari incarichi, nei limiti stabiliti eventualmente dall'Assemblea.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 26 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi ed è rieleggibile.

Il compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute e al gettone presenza, è determinato dall'Assemblea.

Il Collegio sindacale esercita la revisione contabile.

Titolo VII

Direttore Generale

Art. 27 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne approverà il relativo contratto.

Il Direttore Generale, in presenza di adeguata struttura organizzativa, organizza e dirige le attività della Società in attuazione delle determinazioni degli organi sociali della stessa.

Il Direttore Generale provvede ad esercitare le attribuzioni e le competenze demandategli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo con piena autonomia operativa entro i limiti contrattualmente stabiliti.

Il Direttore Generale partecipa alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed esercita normalmente le funzioni di segretario verbalizzante.

Titolo VIII

Bilanci e Utili

Art. 28 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio, corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 29 Ripartizione degli utili

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ed una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva straordinaria, sino a che questa non abbia raggiunto un ulteriore quinto del capitale sociale, saranno destinati al finanziamento di progetti relativi allo sviluppo di realtà turistiche dell'ambito che verranno reputate svantaggiate all'interno dell'ambito stesso.

E' fatto divieto alla società di distribuire utili ai soci; eventuali residui attivi sono destinati a riserva.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 30 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento di "Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Società consortile per Azioni.", l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 31 Acquisizione fondi dai soci

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la Società può altresì acquisire fondi dai soci ad altro titolo, con obbligo di rendiconto. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 32 Norma di rinvio

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge, che disciplinano la materia.

Art. 33 Clausola arbitrale, competenza dell'autorità giudiziaria

In caso di controversie di qualsiasi tipo che dovessero insorgere tra la società e soci, tra i soci, amministratori e liquidatori in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione di clausole contenute nel presente Statuto e/o nell'atto costitutivo ed anche quelle relative alla validità ed efficacia della presente clausola arbitrale, ad eccezione di quelle che per legge sono riservate alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria o che prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, pronunciando lodo arbitrale ai sensi degli artt. 820 e segg. c.p.c. In deroga alla previsione

dell'art. 820 c.p.c., il termine per la pronuncia del lodo assegnato agli arbitri sarà di 90 (novanta) giorni, prorogabile di ulteriori 90 (novanta) giorni qualora si rendesse necessaria attività istruttoria.

Gli arbitri decideranno sulle spese del giudizio arbitrale, ripartendole secondo il criterio della soccombenza; determineranno le spese del Collegio arbitrale e la ripartizione fra le parti del relativo onere.

L'arbitrato avrà sede in Trento.

Malè, 23.06.2017.

F.to

Luciano Rizzi